

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 64

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CORDONI, DIANA, GASPERONI,
GUERZONI, RAFFAELLA MARIANI, NIGRA, TRUPIA**

Norme per la concessione di una indennità di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da imprese con attività sospesa o ridotta a causa di eventi calamitosi

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Nel nostro Paese si sono succedute negli ultimi anni calamità ed intemperie che hanno determinato la sospensione o la riduzione delle attività di impresa individuate con provvedimenti *ad hoc*.

Con gli stessi provvedimenti si sono prese misure per sostenere la temporanea assenza di reddito per i lavoratori e le lavoratrici impegnati nelle imprese coinvolte nelle calamità.

Ogni qual volta un evento si presenta, le popolazioni colpite e lo stesso Governo non possono procedere con velocità proprio perché si è in assenza di legislazione-quadro e si è quindi obbligati ogni volta ad emanare decreti-legge. È questo ad oggi il solo modo per rispondere rapidamente ad eventi di calamità nazionali.

Con questa proposta si prevede, invece, quale istituto generale, il diritto dei lavoratori dipendenti da imprese industriali, commerciali, turistiche, artigianali e di servizi, nonché da imprese agricole, la cui attività produttiva sia stata sospesa o ridotta a causa di eventi di calamità nazionali, di godere di un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, ovvero proporzionata alla riduzione di orario.

L'indennità è concessa per tutta la durata della sospensione o della riduzione dell'attività. Viene inoltre prevista la corresponsione degli assegni familiari.

L'indennità viene concessa, in base ad una autorizzazione che è contenuta nel provvedimento legislativo dichiarativo dell'evento di calamità nazionale, con decreto

del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro incaricato per il coordinamento della protezione civile.

L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale anche nei confronti dei lavoratori iscritti ad altro ente previdenziale ed è un istituto generale

proprio in quanto trae origine dalla straordinarietà dell'evento calamitoso.

Infine con questa proposta si stabilisce l'estensione delle disposizioni previste per i volontari della protezione civile ai lavoratori dipendenti da imprese con attività lavorativa sospesa o ridotta per calamità, qualora siano stati impegnati in interventi nelle zone colpite.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali, commerciali, turistiche, artigianali e di servizi, nonché da imprese agricole, la cui attività è sospesa o ridotta a causa di eventi calamitosi, percepiscono, per tutta la durata della sospensione e della riduzione di attività, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, ovvero proporzionata alla riduzione di orario, rapportata alla retribuzione contrattuale in godimento; sono altresì corrisposti gli assegni familiari, ove spettanti.

2. All'indennità di cui al comma 1 hanno diritto i lavoratori dipendenti dalle imprese elencate al medesimo comma 1 aventi sede nelle zone interessate dagli eventi calamitosi. L'indennità viene concessa in base ad apposita autorizzazione contenuta nel provvedimento legislativo dichiarativo dell'evento calamitoso.

3. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) anche nei confronti dei lavoratori iscritti ad altro ente previdenziale ed è rimborsata all'INPS da parte dello Stato, a valere sulle disponibilità finanziarie appositamente stanziare dal provvedimento legislativo previsto al comma 2.

4. Ai lavoratori di cui al comma 1 che non abbiano potuto prestare attività lavorativa in quanto impegnati in interventi nelle zone colpite dagli eventi calamitosi si applicano, previa certificazione del comune in cui sono stati effettuati gli interventi, le disposizioni previste per i volontari della protezione civile dal comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.

5. Le provvidenze di cui alla presente legge sono erogate con decreto del Mini-

stro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro incaricato per il coordinamento della protezione civile.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0005240